

# VITTORIO EMANUELE III

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,  
Duca di Savoia, di Genova,  
Principe di Piemonte, &c. &c.

alla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato  
per gli affari ecclesiastici, di grazia e di giustizia

Obliamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

I progetti di legge sull'ordinamento giudiziario, e sull'ordinamento del  
Ministero pubblico, e quello sugli stipendi da assegnarsi ai Membri ed  
Ufficiali dell'ordine giudiziario, e del Ministero pubblico, che furono d'ordine  
nostro presentati alla Camera dei Deputati, sono ritirati.

L'anidetto Nostro Guardasigilli è incaricato dell'esecuzione del  
presente decreto.

Dato in Torino il venti di Novembre Milleottocento cinquant'uno.

Vittorio Emanuele

de Lourda

# Relazione

Il progetto di legge sull'ordinamento giurisdizionale che di ordine di S. M.  
io vengo a presentarvi, o Signori, è  
strettamente allegato ed intrecciato con  
quegli sull'inamovibilità dei giudici,  
sul pubblico Ministero e sugli stipendi  
dei quali il primo approvato  
dall'una e dall'altra Camera ebbe teste  
la sanzione regale, e gli altri  
aspettano l'ouore della discussione.

Ora c'è questa legge intesa  
a regolare le competenze, a definire  
la natura delle giurisdizioni, a stabilire  
i gradi, a designarne i confini che  
non farebbe alieno del vero suo oggetto;  
ma è fittante diretta a ricomporre  
e ricostruire l'ordine giurisdizionale,  
ponendo le basi, e dottando le norme  
dell'interno suo reggimento, quantunque  
per la natura delle cose e l'affinità  
di tali materie con quelle spettanti  
alla procedura non si sia potuto fuggire la  
necessità d'inservirvi certe disposizioni  
le quali mentre risguardano la  
composizione dei Tribunali, e delle Corte

si confondono pure con la forma dei  
giudici.

Ma qui si tratta dell'ordine  
giudiziario propriamente detto, il quale ha  
una carica amministrativa nel Ministero di  
giustizia; qui si tratta dei giudici che  
sono chiamati ad esercitare la giurisdizione  
ordinaria, e vengono a comporre quella  
gerarchia, per cui dico Giudici di


Mandamento si va per gradi salendo  
ai Tribunali provinciali, alle Corte  
di appello, ed alla Corte di Cassazione.

Sono però levigate in diverse le giuris-  
dizioni speciali che mirano all'applica-  
zione di leggi particolari ed alle tratti-  
spone di materie diverse, vogliono essere  
diverseamente ordinate, siccome accade, per  
esempio della giurisdizione militare,  
della marittima, e della commerciale.

La legge è divisa in cinque  
titoli: il primo dei quali reca le dispo-  
sizioni generali che sono come il fondamento  
di tutto il sistema, ed è suddiviso in  
quattro capi.

Premessa nel Capo primo la Dosi  
e qualifica dei funzionari infra i quali si  
comparte l'esercizio del potere giudiziario.  
Si procede nel secondo a stabilire  
le condizioni della nomina e della resi-

Dental



La prima di tali condizioni naturalmente è quella che tutti i giudici, e tutti gli ufficiali dell' ordine giudiziario siano nominati dal Re, ed in ciò nulla altro si introduce di nuovo, se non che la vecchiaità della regia nomina rimane estesa ai Vice Giudici ed ai Sotto-Segretari delle Corte e dei Tribunali.

Saremo i Vice Giudici in maniera dei Giudici hanno il pieno esercizio della giurisdizione mandamentale, la quale, al pari d'ogni altra, emana dal Re sembra del tutto incongruo che la nomina dei Vice Giudici come si praticò finora, resti ai Giudici abbandonata: una parte qualunque del potere giudiziario non der' essere conferta per mandato, o delegazione individuale, ma vuol essere derivata per retta via dall'unica fonte che la legge fondamentale dello Stato ripone nella reale prerogativa. Egli è benst' vero che i Vice Giudici non avranno stipendio dello Stato ma se fatta curia farà come una introduzione alla carriera giudiziaria, e resterà agli eletti la speranza di future utili promozioni.

La stessa ragione occorre per i Sotto-Segretari l' ufficio dei quali è di supplire al Segretario, e di

 333

coadiuvare in tutti gli atti civili e criminali,  
di intervenire alle udienze ed ai pubblici  
tribunamenti, e compilarne all' uopo i verbali.  
L' ufficio dei Sotto Segretari nelle Poste  
e nei Tribunali essendo perciò di una  
incontestabile necessità e fornendo i mede-  
simi allo Stato il quale ha mestieri  
dell' opera loro, è ragione che siano  
pure nominati dal Re, e vengano  
follerati dall' unica condizione in che  
si trovano, effetti come sono di presenti  
a ricevere il salario da un privato, e  
a dipendere dall' assoluto di lui arbitrio.

I soli ufficiali dell' ordine giu-  
diziario che vadano eccettuati dalla legge  
nomina fuso in Sotto Segretari della  
giudicatura perchè l' ufficio loro non è  
reso necessario dalla legge, ma è lasciato  
in facoltà dei Segretari il nominarli  
quando ne provino il bisogno.

Giure quindi in detto Capo II. deter-  
minata la formula del giuramento che  
tutti i Giudici, e gli altri funzionari  
dell' ordine giudiziario avranno a prestare,  
ed espresso quanto a tutti l' obbligo  
della residenza si aggiungono alcune  
disposizioni risette ad affinare la  
costituzionalità, e la regolarità del servizio.

Seguite il 3<sup>o</sup> Capo, ove si

tutta delle incompatibilità, e delle esenzioni.

Le funzioni dell'Ordine giudiziario sono dichiarate incompatibili con ogni altro impiego dello Stato, e la incompatibilità è ben anco estesa alle cariche di Sindaco, di Vice-Sindaco e di Segretario comunale.

I Sindaci ed i Vice-Sindaci sono in parte agenti del Governo, e sono pur chiamati talvolta a certe funzioni che mal si potrebbero conciliare con le attribuzioni del potere giudiziario; ed i Segretari, quantunque stipendiati dal Comune sono volcati in tale dependenza che forse proverebbe ostacoli al pieno e libero adempimento degli altri loro doveri.

Ma vanno il Ministero, che non si potrebbero giustamente obbligare i giudici e gli ufficiali dell'Ordine giudiziario ad astenersi dalle funzioni di consiglieri, o comunali, o provinciali, o divisionali, a cui s'opero chiamati dal libero voto dei loro concittadini, perché tale diritto indurrebbe una vera diminuzione ai loro diritti di cittadinanza, la quale diminuzione si volgerebbe anche

in Danno della cisa pubblica, priva  
franchia dell'ajuto, che epi recar  
potrebbero nei consigli col loro Senso,  
coll animo loro indepenente.

Mentre però si trattava delle  
incompatibilità, fu posto in Deliberazione,  
se attesa la connesita delle materie  
si dovesse introdurre nella legge qualche  
speciale proibizione, come per modo di  
esempio, farebbe quella di acquistare  
Diritti litigiosi, e di dare consulti legali;  
ma presalse la considerazione che non  
fosse il luogo di parlarne, perchè  
nella legge full immoribilità dei  
Giudici, ordinando la Disciplina, già si  
fosse largamente provvisto alla repre-  
sione di ogni atto che possa offendere  
la reputazione del Giudice e la Dignità  
del Corpo a cui esso appartiene, e  
che a fronte di una cisa generale Dis-  
cipolone la quale abbandona l'ap-  
prezzamento dei fatti e delle circos-  
tanze al sentimento ed al criterio  
di chi dee attendere alla conser-  
vazione della Disciplina, ed ai  
relativi provvedimenti, non fosse  
opportuno il discendere a speciali  
proibizioni, massime per ciò che  
trovarsi già riprovato dalla legge comune.

Si è però fatto necessario di comprendere  
tra le incompatibilità l'esercizio di qualsiasi  
ragion professione o commercio, affinché i  
Membri dell'ordine giudiziario non fieso mai  
distolte dagli abituali loro doveri, a cui  
degliuonno applicare col' animo intiero, tanto che  
non rimanga occupato da altri oggetti, ne  
senga sollecitato da speculazioni e da  
costi interessi di una sfera inferiore che  
mai dovrebbero sollecitare fino a coloro che  
refano di continuo nel sanctuario della giustitia.

Ma appunto perchè l'opera dei  
giudici e degli ufficiali dell'ordine giudiziario  
sul opere inteta e continua, e l'amminis-  
trazione della giustitia non deve patire alcuna  
interruzione, e mestieri che fieso altri  
liberati da ogni altro servizio estraneo alle  
loro funzioni; per ciò è che nel Capo 3<sup>ro</sup>  
puosi anche si parla delle incompatibilità  
derivate dalla parentela fra i giudici  
di una medesima Sezione, per cui si  
intende assicurare la libertà, la sincerità  
e la mutua indipendenza dei voti, viene  
anche ordinata la predetta effusione).

Del Capo IV. si tratta  
della candidatura per le funzioni giu-  
diziarie, e stabilite in una prima Sezione  
le condizioni dell'ammissione a tali  
funzioni, si procede nella seconde ad

ordinare la novella istituzione degli uffici.  
La necessità di un provvistato per  
chi che vogliono dedicarsi alla carriera  
dell'ordine giudiziario non vi ha chi  
possa negarla. I mestieri che gli  
aspiranti alle cariche della Magistratura  
facciano prova di se nella pratica  
trattazione degli affari, e che intatti ed  
in certo modo assorbi al Ministero  
eui ambiscono possano conseguire il  
difficile criterio dell'applicazione, e l'animo  
loro coll'autorità dell'esempio s'informi  
alle abitudini di studio e di lavoro,  
di ponderazione e d'imparzialità che  
sono le precise doti del Magistrato.

Appō di Nov l'antica insti-  
tuzione del volontariato negli uffici

delli Attoriati Generali soddisfacerà  
sufficientemente a tale bisogno.

Quando i Senati erano investiti  
di una larghissima giurisdizione, la  
quale a se traeva la più gran parte  
delle giudiziali cause quando la sua  
competenza era mista di politico e  
comprendeva tante varietà d'affari a  
cui erano affianci i giudici inferiori;  
quando prima della promulgazione dei  
codici la giurisprudenza era talmente  
ruga, intricata ed oscura, che la  
tradizione delle massime dei Magistrati

era più solitamente confermata nei generali  
uffici dove affluivano tutte le questioni  
di pubblica e di privata ragione, quel  
trivio esser potuto stilemente praticato.

Ma poiché la giurisdizione  
del Senato venne di mano in mano  
rifatta, prima con la sostituzione dei  
tribunali di prefettura, poscia coll'ab-  
bolizione dei privilegi di ogni maniera  
e personali e reale, e colla soppressione  
fatta alla loro competenza di certe materie  
di natura politica ed amministrativa, tanto  
mutato l'antico nome, ridotto come ragion volle, modificato  
in parte le loro attribuzioni <sup>dejorismo</sup> tuttavia eminenti, e ma-  
rimamente nelle questioni civili furono  
ridotti ad essere soltanto Magistrati  
a fondo d'appello, il volontariato preferì  
agli uffici generali ceppi di produrre  
tutta quella utilità che prima se ne  
poteva ritrarre per quei giorni in ispecie che si no-  
lerano allora destinati alla carriera dell'altro Magistrato.  
Appare ancora la difficoltà di poter  
affoggiare i volontari in gran numero do-  
vanti a certe discipline.

Oltre a ciò negli uffici degli Avvocati  
generali sentendo trattarsi le più ardue  
questioni, i volontari non potrebbero di  
leggeri affermarle quando non avessero  
incominciato il loro trivio dalle più  
facili e piene che vengono agitate  
nei tribunali inferiori, la trattazione

delle quali può agevolare lo sviluppo  
naturale e progressivo delle intelligenze;  
che con il semplice volontariato negli  
uffici generali si farebbe ancora  
meno profuso qualche si andasse am-  
pliando il sistema delle orali Disinf-  
sioni, e più rare Diventassero le  
concluzioni scritte.

Però gli uffici che si vogliono  
con questa legge infittire avranno bene  
a frequentare l'ufficio del pubblico  
Ministro, ma dovranno anche intervenire  
alle udienze delle poste e dei tri-  
bunali, ed essere incaricati di lavori  
preparatori alla spedizione degli  
affari.

Si avranno notizi presso alle  
poste e presso ai Tribunali Divisioni in  
più sezioni, dove si incontra maggior  
copia d'affari. Poste, incominciata la  
pratica presso ai Tribunali provinciali,  
potranno essi ultimamente proseguirla  
presso le poste d'appello, e veduto  
prima l'andamento delle cause in  
prima instanza, e notati i vari e  
complicati incidenti della procedura, ricon-  
no quindi ad osservarne lo sviluppo  
in grado d'appello, partecipando ai  
lavori delle poste, ove si concentrano  
gli affari di maggior momento, e si

trattano con maggiore frequenza, ed in modo anche più generale ed affatto le più solite questioni del Diritto.

Il pensiero di creare gli uditori nasque certamente nei Consigli del Governo dall'osservazione di ciò che in Francia si praticava; si ebbero cioè in vista il Decreto 16. Marzo 1808, e la legge 20. Marzo 1810, ma furon ben ampi considerati gli abusi che si erano volti prodotti, e che avevano poi determinata l'abolizione di sì fatta istituzione, come furono ponderate le discussioni che di poi si fecero ripetutamente nel Parlamento francese onde rivotarla in vita, o riprodurla sotto altre forme a fine di riempire il vuoto che si era experimentato della mancanza di un ufficio giudiziario.

L'istituzione perciò degli uditori viene in questo progetto ordinata in modo che antrependo gli abusi altrove notati, sia resa molto più efficace e fruttuosa.

Il numero degli uditori è determinato, fatta ragione delle vacanze che ordinariamente succedono nelle farische della Magistratura nel corso d'ogni anno: ed a chi brami di essere eletto

witore e preferita la necessita di un  
efame. Fra le condizioni poi che  
si richiedono onde ottenere l'ammet-  
zione all'efame vi ha pur quella  
che l'aspirante abbia già compiuta  
una pratica di due anni presso di  
un Avvocato patrocinante, o nell'uf-  
ficio di un Avvocato de' poveri,  
accioche l'Avvocato non abbia ad  
essere una prima scuola, in cui  
i giovani, appena conseguiti i gradi  
accademici vengano iniziati alla pratica  
forense, ma sia piuttosto un arringo  
ove facciano esperimento delle già  
raccolte cognizioni, e della loro attitu-  
dine alla giusta applicazione delle  
leggi.

I regolamenti daranno quindi le  
forme dell'efame, e le norme che  
doranno seguirsi per le nomine degli  
Avvocati fra quelli che lo avranno subito  
con approvazione.

Ma la qualita di Witore raffra-  
di pieno diritto dopo un triennio seque-  
un'espresta conforma; e coste  
riferiranno senz'altro eliminati coloro  
che faranno stati giudicati inutili o  
poor meritorii di entrare nell'ordine  
giudiziario.

Fra gli Avvocati però che

avremo dato buon faggio di sé, e  
che torandoni già addotti alle forze  
d'appello avranno mostrata maggiore  
attitudine alle funzioni del pubblico  
Ministro, alcuni potranno essere  
specialmente applicati all'ufficio del  
Procuratore Generale, e col titolo di  
uditori applicati potranno adempire  
a quelle funzioni che il capo del  
pubblico Ministero vorrà loro com-  
mettere, e dovranno così prestare  
realmente l'opera loro nel pubblico  
ferragio, potranno conseguire un'in-  
venzione pari a quella dei giudici  
supplentivi.

Altre però degli  
uditori potrà mai esercitare alcun  
atto di giurisdizione, et l'ufficio a cui si voglia  
spesialmente chiamare gli applicati non fa  
si che l'uditore venga di essere necessaria  
il nominato della Magistratura.

Ma se una tal istituzione è intesa a formare  
un generale di buoni Magistrati, onde il vero  
e proprio merito, non mai il favore, rimanga il  
giusto il solo titolo di elencare non si degnino  
perciò escludere dalla considerazione, coloro che innanzi  
muovono i loro passi nell'uditore, amarono piuttosto  
tanto di vendere sulla piastra quanto e si vedesse  
chiare prove del loro valore. I Mestri  
dunque dell'ordine giuridico potranno anche  
relatatori fatto coste congiunti nel ceto  
onorevole degli Avvocati.

Nel titolo secondo del progetto  
si tratta dei Giudici in generali  
cominciando nel capo primo da  
quelli di Mandamento.

Cio che più è da notarsi, o  
Signori, fra le disposizioni di questo  
capo si è che rimane aperto l'adito

alle Giudicature ai semplici Notai,  
i quali dopo tre anni di servizio  
del Notariato potranno essere eletti  
vice Giudici, e dopo ugual tempo  
di servizio come vice Giudici potranno  
al pari d'ogni altro vice Giudice  
essere nominati Giudici.

A formare un buon Giudice  
di Mandamento certamente si richiede  
un buon corredo di cognizioni legali,  
ma ognora fa che la giurisdizione  
dei Giudici di Mandamento è  
molto ristretta, che le più difficili,  
intimate e foltili questioni non  
vengono mai, od affari di rado ad  
esercitare la loro competenza; che  
appa di loro la procedura è  
semplice e breve, e disinvolata dalle  
formalità; che dovendo egli giudicare  
fra le parti senza l'intervento  
de' patrimotori, a ben esercitare  
l'affari loro, più che la profon-  
dità e la squisitezza delle dottrine  
può conferire il lungo uso degli  
affari, il criterio formato dall'esi-  
perienza, il naturale buon senso,  
e l'autorità della personal.

Il Ministero non crede accettabile  
il sistema di uffici i quali vorrebbero

fruire un diverso ordine di promozioni) traslocando i giudici dei Tribunali dove già esser ad esercitarsi negli affari di maggior momento, e dove potrebbe riuscire assai più fruttuosa l'opera loro, alle Giudicature di Mandamento, facendoli così discendere dalla giurisdizione superiore a quella inferiore.

Confermando il sistema attuale, ed allargando le condizioni di ammissione alle Giudicature il Ministero intende che sia riservata al Governo la facoltà di scegliere talvolta i Giudici fra quegli experimentati Notai che avendo meritato la pubblica confidenza mostreranno la nobile ambizione di una carica in cui faranno sentire fin loro compiacimenti una morale influenza molto efficace a comitare gli animi, a dirimere e soffocare le contese. E così i Giudici potranno anche essere buoni, e lo stipendio che può loro assegnare lo Stato sarà giudicato più che sufficiente.

Ordinata portanto la istituzione dei Giudici mandamentali si passa nel Capo Secondo a trattare dei Tribunali provinciali.

In tal parte nulla posticipale

variazione è fatta agli ordini attuali, che  
vi sono riprodotti, se non in quanto  
è data facoltà al Governo di  
dividere temporaneamente in Due Sezioni,  
ohe lo richieda il bisogno del pubblico  
servizio, quei Tribunali che si  
troveranno composti di cinque giudici  
e di un supplente, accioche non  
abbia a patire ritardo l'amministra-  
zione della giustizia; ed in quanto  
pure si dispone, che i Giudici  
Supplenti, oltre alle varie funzioni  
che dovranno attendere debbano interrompere  
alle udienze, e partecipare alle  
Deliberazioni con voto consultivo, ma  
non possono fare le rese dei  
giudici, salvo che nei casi di mancanza  
o d'impedimento dei primi, e che pure  
di un supplente non possa prender  
parte ad una rotazione.

Così se pone rimedio all'invali-  
dità che gli aggiunti nei Tribu-  
nali fanno sempre impiegati come  
giudici ordinari, e che le sentenze  
vengano pronunciate, ciò che talvolta  
accade, coll'intervento di un solo  
giudice ordinario, e di due aggiunti.

I Supplenti costituiscono pure  
in certo modo una specie di candi-  
daturas per le maggiori cause

Dell'ordine giudiziario, ma essendo  
ammorciate dopo un biennio fra i  
giudici inamontabili, le disposizioni che  
li riguardano furono collate in  
questo caso ore si tratta dei  
tribunali dei quali fanno parte.

B) Se il Capo dello Stato  
d'appello, le quali vengono quanto alla  
loro composizione confermate come sono  
attualmente costituite. Si dice però  
che il rispetto loro personale non  
può essere il numero stabilito nello  
stato annesso alla legge perché è  
conveniente che occorra qualche vacanza,  
e consentendo le esigenze del pubblico  
servizio, possa il Governo soprassedere  
alle nomine coll'intendimento di alle-  
riare lo Stato di qualche Dispensis.

Aggiungerò, o Signori, che  
il Ministero sede approssimativi il  
giorno in cui le liberali istituzioni  
del paese avranno un maggiore sviluppo  
per ciò che riguarda ai giudici crimi-  
nali che presentemente sono di con-  
-petenza dei Magistrati d'appello; ed  
a questa parte della legislazione ha  
già rivolti i suoi pensierif.

*Il Governo crede anche l'istituzione  
di quei Tribunali che sono  
altri designati al nome di forti  
d'Assise, e svolgono temporaneamente  
in certi casi, composti dai Giudici  
delle forze, e da quelli dei Tribunali  
insieme raccolti.*

*Allora pertanto dovranno tenersi  
i dibattimenti in luoghi più vicini  
a quelli del commesso reato, lo Stato  
avrà una diminuzione di spesa per  
le trasferte dei testimoni, e venendo a  
cessare in parte l'ufficio delle classi crimi-  
nali delle forze, si potrà diminuire  
di alquanto il personale delle  
medesime.*

*Nella prefissione appunto  
di tale evento la Legione della  
forte di Sardegna sedente in Saffari  
venne confermata provisoriamente, perché  
instituita le Assise, tale Legione  
diventasse effatto inutile, confidando già  
al Governo che troppo teme è il  
numero delle cause civili che è chiamata  
a decidere per la esigenza del territorio.*

*Ora, o Signori, io voglio fermare  
la vostra attenzione sopra una im-  
portante Disposizione del progetto di  
legge in discussione.*

*D.*

La più gran parte delle cause  
che vengono agitate nei Tribunali, è  
promossa, ciò è innegabile, dalla male  
fede, o dalle passioni; e qualora  
presentino qualche ofenza, essa non  
è tale che l'animo fereno ed impar-  
iale dei giudici fra impotente a  
diradarla un lieve ffaro.

Ma fra le cause se ne  
ha pure di quelle talmente dubbie  
ed oscure che l'animo dei giudicanti  
puende lungamente incerto tra l'una  
e l'altra sentenza. Allora nafano  
i conflitti e le discordanze nelle  
opinioni, e non di rado accade che le  
cause le più difficili, e le più  
combattute fieso definite dalla mag-  
giorità. Di un solo voto.

Poco anzi facilmente accadere  
che una lite recata successivamente  
da un Tribunale ad una forte di  
appello, venga in ultimo decisa a  
favore di quello fra i contendenti, il  
quale sommando insieme i voti dei  
primi e dei secondi giudici, ne  
altria ottenuto per sé il numero minor.  
E se ai litiganti fosse dato di  
soltessere il voto che copre le  
Deliberazioni dei giudici, apparirebbe

=

talvolta come una sentenza proferita  
da un Tribunale con tre voti unanimi  
fosse poi dal Magistrato Superiore  
riparata con tre voti sopra cinque,  
fische sfaccessero contro alle tre voti  
che decretarono la vittoria, le cinque  
che si pronunciarono pel vinto.

E perfino nelle cose possibili  
che l'esito di una lite dipenda da  
un più rifatto numero di suffraggi  
a riscontro di un numero di esiti assai  
maggiore, come può intervenire di una  
sentenza, la quale pronunciata ad una  
minoranza di voti da un Tribunale e  
finalmente confermata dalla forte d'ap-  
pello a voti unanimi, sia poi  
annullata siccome involgente una  
violatione di legge dalla forte di  
fattazione con quattro suffraggi contro  
a tre fra i fatti, e che per  
giunta alla sentenza fosse pur con-  
traria il pubblico Ministero.

Le leggi di tutti i popoli  
hanno ordinato che anche nelle giurisdizioni  
contesse la maggior parte dei suffraggi.  
sin da innanzi, finché i voti  
dati in un Tribunale inferiore passano  
mai computarsi con quelli dati nel  
Superiore.

La regola è giusta perchè  
necessaria, e può dirsi giustificata dalla  
presunzione che fra i Giudici Superiori  
si trovi ad una maggioranza (o più) di  
lumi (di Dottrina e di esperienza), ma  
nella realtà del fatto se può darsi  
che in un Tribunale la ragione si trovi  
con la minoranza degli opinanti,  
perchè non tutti i Giudici sono ugual-  
mente dotati di quella penetrazione  
di mente che fa discernere le  
più folti differenze dei generi e  
della specie, gli occulti rapporti delle  
cose, la vera natura dei fatti e delle circostanze  
può facilmente e con più di  
facilità intervenire, formando un'altra ipotesi  
che la ragione si trovi col maggior  
numero relativo, quandoche la sola mag-  
gioranza del Tribunale Superiore si  
conserverebbe in minoranza, se fare si  
potesse il ragguaglio di tutti i  
voti che formarono l'una e l'altra  
sentenza.

Questi inconvenienti sono certa-  
mente insopportabili, ma il legislatore  
deve porre ogni studio a renderli  
più rari e difficili.

Perciò si propone che le parti  
d'appello nelle materie civili, giache-

rispetto alle criminali, a fronte dell'articolo  
Art. 6. Del codice la procedura non  
avverte provvedimento debbano sempre  
pronunciare le sentenze loro con  
fette rotte, invece che di presente basta  
il numero di cinque, e per la stessa  
ragione nel Cap. A. di questo mode-  
fino titolo II. ore si tratta della  
forte di passazione si richiede per  
le 5/5 le sentenze il numero di  
nove rotte senza però distinguere  
tra le civili e criminali.

Così i cittadini troveranno nel  
maggior numero dei giudicanti quella  
folla casuale che a ragione del modo  
al quale è forza che sieno ordinati  
i giudici possano desiderare, e non  
dovranno parentare che nel conflitto delle  
opinioni la forte delle loro proprie-  
tati commessa ad una troppo debole  
maggianza, la quale in certi casi  
non potrebbe riuscire che relativa.  
Tale innovazione però non produrrà  
altro aumento nel personale che quello  
di due giudici nella forte di

o forse più non avverrà che una causa per  
quanto si voglia grave e difficile senza dubbio  
da un magistrato d'appello tra 5 rotanti,  
e che spessori carattere di pareri inteso  
il quinto voto a dettare una sentenza  
da cui può dipendere la forte di una  
o più famiglie

Tale innovazione però non produrrà  
altro aumento nel personale che quello  
di due giudici nella forte di  
passazione, ma oltre all'evidenza  
della ragione che persuade siffatto  
aumento, occorre il riflesso che non  
starderebbe a diventare necessario anche

per altri riguardi mentre il numero delle cause va pur crescendo e crescerà ancora più tosto che sarà riformata la competenza della Camera dei conti.

Zione quindi il Capo quanto prescrivendo le regole da tenersi per le udienze, le quali sono apertamente conformi all'ordine naturale dei giudici.

Nel sesto Capo si tratta delle generali assemblee delle forze e dei Tribunali, e dell'unione loro in più Sezioni, e nel settimo, al quale si conclude il titolo Secondo, si parla delle ferie e delle annuali tournée. Sono disposizioni nuove in parte, ed in parte antiche che bisognava riformare e coordinare fra di loro. Le une e l'alte riguardano più direttamente l'interno regime dei corpi giudiziari, e sono indirizzate a regolare gli atti, e le attribuzioni che hanno ad esercitare dentro ai limiti che sono prefissati alle loro competenze.

Sono poi argomento al Titolo III. gli uffici degli Avvocati e dei procuratori dei processi.

Le prime Disposizioni di  
questo titolo sono intese a regolare il  
personale di tali uffici, sopprimendo  
quelle istituiti nelle provincie, eccetto  
che riconoscano l'essere loro da private  
fondazioni, la qual cosa si avvera  
nella città d'Alessandria.

La legge provvede basterà  
mente all'interesse dei poveri che deg-  
gono sostenere le apposite i Tribunali  
provinciali ammettendoli all'uso della  
carta a debito senza anticipazione di  
emolumenti, ed obbligando gli Avvocati  
ed i procuratori ad assumere il  
gratuito patrocinio, non vi obbligo regim  
per cui alcune provincie fanno,  
con maggiore Dispensia dello Stato,  
abbiano ad essere privilegiate di una  
speciale istituzione che avuto rispetto  
al numero delle cause predette non  
è punto necessario.

Determinata quindi l'autorità  
che l'Avvocato dei poveri debbe  
esercitare sul personale del proprio  
ufficio e su quello del procuratore,  
atteggi l'unità del loro oggetto, si  
procede a trattare delle rispettive  
loro attribuzioni e dei loro doveri.  
Sono perciò invitate in questo progetto di

legge alcune Disposizioni, le quali indurranno  
essenziali modificazioni intorno al beneficio  
in questione.

L'antica e lodata istituzione del  
beneficio dei poveri di che si onora  
il paese, fu negli ultimi tempi, e  
specialmente colle D.D. P.P. 20. gennaio  
1847 più che mai estesa?

C'è giusto che le Congregazioni,  
egli ospiti di carità, come portavano  
gli antichi ordini fisco di ragione  
ammessi a godere di tale beneficio,  
accioché i poveri non vadano privi  
di quegli immediati soccorsi in  
cui deggono interamente convertirsi  
i maggiori pecuniarj spettanti a  
così fatte istituzioni.

Ma si sono pure molti  
istituti ricamente dotati, e forniti  
di copiose rendite, i quali possono  
agevolmente provvedere alle fatiche  
che devono incontrare per la conser-  
vazione e la difesa delle loro fos-  
tanze e che non sono necessitati  
a chiedere allo Stato un credito  
per le uccorrenti spese?  
Però senza escludere assolutamente  
gli altri Istituti di beneficenza dal

beneficio Dei poveri, si vuole che  
essi facciano all'opera constare Del loro  
bisogno.

Le attribuzioni Dell' Avvocato  
e del procuratore Dei poveri furono  
pure grandemente estese. Gran parte  
d'imenti che negli ultimi tempi emanarono  
parvero indirizzati a raccolgere in tali  
uffici una gran mole di affari, ed a  
produrre la conseguente indefinita nece-  
ssità di un progressivo aumento nel  
personale.

Son apparsे invece un giusto  
motivo per cui i privati che ottengono  
l'ammissione al beneficio Dei poveri,  
e gli Istituti che vi sono pure ammessi,  
debbono sempre ricorrere al patrocinio  
degli Avvocati e dei procuratori a  
cio Deputati dal Governo, né possono  
valersi dell'opera di altri patrocinatori  
nei quali abbiano riposta ogni maggiore  
confidenza, e dai quali sperino un  
più efficace aiuto.

Allo Stato dee bastare che  
l'Avvocato de' poveri, come viene  
ordinato dalle leggi, non consenta l'am-  
missione al beneficio di coloro che non  
siens realmente ~~affidati~~ in porosta, o che  
non fensi fondate in ragione; e che

agli possa afferire una superiore rigi-  
lanza sulle cause dei poveri in generale,  
coll'intendimento di promuovere la  
repressione degli abusi d'ogni maniera,  
ma non dee affingere i poveri a  
ricevere un fognato patrocinio, togliendo  
loro in prezzo del beneficio quella  
libertà d'azione di cui hanno mostrato  
per la difesa dei loro Diritti.

Maiimamente poi nelle  
caufe criminali è del tutto inconveniente  
e ripugnante alla libertà della Difesa  
che gli accusati fano tentar a riceverel  
il patrocinio dell'Avvocato de' poveri, e  
che questi sia per ufficio proprio obbli-  
gato d'intervenire alla difesa quand'anche  
fossero elatti altri difensori.

Che è necessario che agli accu-  
sati non venga meno il fuoro di un  
uffisioso difensore non pure al Ministero  
che le follicitudini del Governo debbano  
estendersi a collaudare fatto al patrocinio  
dell'Avvocato de' poveri coloro che  
non sono detenuti in carcere, a meno  
che per difetto di mezzi fieno  
essi pure meritereli di ottenere l'am-  
missione al detto beneficio.

Le innovazioni adunque che indu-  
questo progetto di legge confidono in

io che nelle materie civili, gli ammetti  
al beneficio de' poveri faranno prosciolti,  
-ti dall'obbligo che loro imponeva la  
legge di sempre valersi dell'opera  
dell'Avvocato e del Procuratore de'  
poveri, per gli accusati che avranno  
eletti altri difensori, o che non saranno  
Dimenticati, se pure questi ultimi non saran-  
no in reale bisogno?

Ogli le attribuzioni dell'Avvocato  
e del Procuratore de' poveri si troveranno  
ridotte ai giusti loro termini secondo il  
vero oggetto dell'istituzione, e regolate con  
modi più conformi al loro Decreto, e  
più consoni alla ragion de' tempi,  
ed allo spirito che dette informare  
tutta la nostra legislazione.

Quali ne seguirà pure che diminuita  
la congerie degli affari di che sono  
gravati gli uffici degli Avvocati e dei  
Procuratori de' poveri, potrà anche di-  
minuire il personale di tali uffici  
e frattanto apparirà ragionevole quella  
diminuzione che già si propone nella  
presente legge.

Le Segreterie sono ora la materia  
del Vito quarto.

Pigliando per norma la disposizione  
della legge organica della forte di

BB

cauzione, si è creduto conveniente di  
stabilire per Segretari delle forze attese  
l'inegabile importanza delle loro funzioni,  
ed avuto rispetto all'altezza della giurisdi-  
zione a cui si trovano addetti maggiori  
requisiti, compreso quello della laurea  
in legge; ma il rigore di tali condizioni  
fu temperato sostituendone altre per  
Segretari dei Tribunali, per Notai e  
per Procuratori presso alle forze d'app-  
ello, che per la provata loro abilità  
e per loderole esercizio delle loro fun-  
zioni faranno dal Governo giudicati  
meriterni di tali garanzie.

Quanto ai Segretari dei Tribunali  
e delle Giudicature ed ai loro forti  
Segretari, oltre al requisito dell'età  
che farà per gli uni d'anni 30. e  
per gli altri d'anni 25., si vuole che  
abbiano presso con successo l'esame  
di Notario o di facoltoso. Se  
applicandosi al Notariato, si può acquisi-  
tare l'abilità necessaria alla compila-  
zione degli atti giudiziari che sono  
nelle attribuzioni dei Segretari, aluni  
dei quali sono veramente notariali;  
coll'esercizio nella professione del  
procuratore, e coll' studio della proce-  
dura si può con uguale, e forse

3

maggiori facoltà conseguire quella attua-  
lione che si ricade all' esercizio delle  
Segreterie?

Il Ministro in questa parte  
considerò specialmente che la carriera  
delle Segreterie, qualora fosse richieduta  
assolutamente l' esame di Notario res-  
tarebbe chiusa ai Sottosegretari dei provin-  
ziali de' porori, i quali devono po-  
tendo concorrere insieme coi Sottosegre-  
tari delle Poste e dei Tribunali.

Rispetto ai Sottosegretari delle  
Giudicature, la nomina dei quali è lassa-  
ta in facoltà dei Segretari si dovrà  
stare naturalmente preferire minori  
requisiti, seguendo in ciò le norme  
che sono preferibilmente osservate.

Dattando delle Segreterie si  
agitò nei consigli del Governo la  
questione, se dovesse confidarsi ai  
Segretari delle Giudicature l' esercizio  
cumulativo del Notariato.

Stavano per l' affermativa granf-  
fime ragioni <sup>dalle</sup> della difficoltà di trovare  
fuori del voto di Notai buoni Segretari  
e dalla tenacia di molte fra le  
Segreterie, per cui i titolari di esse,  
dovendo perdere il beneficio della loro  
professione farebbero ridotti a troppo  
dura condizione.

*S*i adduca in contrario l'esempio delle altre Nazioni, gli inconvenienti che si producono nell'esercizio cumulo lativo di tali uffici, e la prorata necessaria di riordinare la inflituzione del Notariato, in modo che sia reja indipendente e fuolta da ogni altra cura.

*G*l Ministero pertanto, considerato che la questione delle incompatibilità farà più opportunamente discussa quando s'intenderà la riforma del Notariato, per cui già si fecero studii preparatori, e che avrà la sua propria sede nella trattazione di tale materia, arrivo per ora di non pregiudicarla.

*R*ifarsi pertanto nel Quinto ed ultimo titolo che comprende le disposizioni transitorie quelle per cui è data facoltà ai Segretari delle Giudicature di continuare nell'esercizio del Notariato, e si concede in generale ai Segretari l'altra facoltà di ricevere gli atti soggetti all'infurazione qualora abbiano adempiuto alle relative condizioni preferite dalle leggi, ed ai Sottosegretari quelle di ricevere gli atti che non

vanno all'infusione soggetti, stimandoli  
con ciò dalla necessità di dover im-  
petrare dal Re speciali concessioni).

Offerta ora, o Signori, che  
si faccia altra cosa delle altre  
disposizioni finali transitorie che  
sono l'oggetto del detto Titolo V.

Il riordinamento del pubblico Minis-  
tero, e la maggiore importanza che  
si vuole attribuire a siffatta istitu-  
zione, chiameranno l'attenzione del  
Governo al momento in cui andrà  
in operanza la legge sul personale  
ond'esso Ministero si troverà composto,  
perciò tutti quei funzionari andranno  
soggetti ad una novella elezione.

Qualche ragione unisce rispetto  
agli altri funzionari ed ufficiali  
ammissibili dell'ordine giudiziario e  
massimamente per Segretari.

Questa legge indicando anche  
la soppressione degli uffici degli  
attuari, la cui inabilità è universal-  
mente riconosciuta, si dovettero poi  
aggiungere alcune disposizioni intese  
a regolare transitoriamente il modo  
col quale si adempira negli  
ordini della procedura alle attuali

*(loro attribuzioni)*

C poiché si dovette anche far cenno  
dei Diritti di Segretaria, si avrà  
opportuno d'introdurre una disposizione  
che specialmente riguarda la  
forza di cassazione.

*(La riduzione che venne)*  
proposta nel progetto di legge sugli  
stipendi all'assegnamento attuale del  
Segretario di Stato fuggirà l'idea  
che dall'Ufficio venga abbandonata  
la tenuta pagaone che gli compete  
fra altri pochi Diritti di  
Segretaria.

*(Trattasi di un temissimo oggetto*  
perchè la parte anzidetta dell'Ufficio  
cede di poco un centinaio di lire,  
e suffici per tal modo anche evitare  
la tenuta di una contabilità di  
poco momento.

*(La ragione poi delle altre)*  
Disposizioni rispetto ai volontari negli  
uffici del pubblico Ministero, ai  
Segretari, ai Procuratori dei  
poteri, e loro Sostituti, ed agli  
attuari è troppo evidente.

*Campiere assolutamente)*  
*L'ordinamento giuridico, che è l'oggetto*

Di questa legge, rimane ancora a seguire  
che si proceda ad alcune riforme  
nella circoscrizione giudiziaria; ma  
il ministero aspetterà a proporle  
che fino al loro termine condotti  
i lavori statistici già assai inol-  
trati della benemerita commissione  
che vi attende con molto studio e amore  
Allora apparirà chiaramente la  
opportunità delle innovazioni che  
si vorranno introdurre; e con l'  
autorità dei fatti e delle cifre  
si potranno facilmente convincere  
i diffidenti

# VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoja, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato alla Camera legislativa dal Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari interni, e' incaricato personalmente del portafoglio del Ministro per gli affari ministeriali, di far giustizia che abbiamo incaricato di eseguire i motivi e di sostenerne la costituzionalità.

## Titolo I.

### L'uffisiosioni generali

#### Capo I.

Dei funzionari della corona giudiziaria in generale.

##### Art. 1.

Il potere giudiziario e' esercitato nell'ordine delle rispettive competenze:

Per i giudici di mandamento,

Per i tribunali provinciali,

Per i corti Reali e' appello,

Per la corte Reale d'assise;

Saranno le giurisdizioni ecclesiastiche stabilite per legge.

##### Art. 2.

Per le corti ed i tribunali e' costituito un pubblico ministero. La legge ne determina la composizione e le attribuzioni.

Sono pure dalla legge nominati i capi ed i membri nei quali le funzioni del pubblico ministero vengono esercitate presso i giudici di mandamento.

#### Capo II.

Dei letti nomini e della miniera

##### Art. 3.

Per i giudici d'ogni grado, compresi i supplenti ai i via-giudici di mandamento, gli ufficiali del pubblico ministero, gli avvocati caporali, ai loro sostituti, ai procuratori dei

perosi e i loro sostituti, i Segretari e Sotto-Segretari (che costituiscono il Consiglio di Gabinetto), i Segretari (delle Corte d'Appello e d'appellazione) e i magistrati sono nominati da Decreto Reale, sulla proposta del Ministro della giustizia, e non possono essere riconosciuti se non nello stesso modo salvo quanto ai titoli inamovibili: lo disporranno Dette leggi "sul' inamovibilità".

#### Art 4°

Il Membri e gli Ufficiali tutti Delli ordini giudicatio prima di assumere l'ufficio fanno le loro funzioni, prestano giuramento nella forma seguente:

"Io N. N. giuro di essere fedele al Re, di obbedire strettamente le Statute e le altre leggi dello Stato, e di compiere la mia onore e di curiosità le funzioni di . . . . .

#### Art. 5°

Il giuramento si pratica:

a) Da Giudici, Giudici e Segretari di Consiglio avanti al Tribunale provinciale, dal giudice presidente;

b) Da Giudici del Tribunale provinciale e Delle corti d'appello e d'ordinazione, e dai Segretari e Sotto-Segretari degli stessi corpi, avanti al Tribunale, o alla Corte, in cui debbono svolgersi il loro ufficio;

c) dagli Ufficiali del pubblico ministero, dagli Avvocati dei processi e loro sostituti, e dai Procuratori (dei processi e loro sostituti) avanti la Corte di Tribunale) presso cui risiedono.

#### Art 6°

Ognuno dei suddetti funzionari Delli appunti l'esercizio delle sue funzioni nel termine di giorni 20. sinistri al Decreto Reale (di sua nomina o destinazione).

Per quelli che si debbono trasferire alle Province è estremare a Da questo alla Conferma il termine di giorni 40.

Il Ministro della giustizia può prorogare per giusto motivo i termini anzidetti.

#### Art. 7°

Nel caso di ritardo oltre al termine prescritto o prorogato, come nell'articolo precedente, lo stipendio non cesse che dal giorno in cui il funzionario abbia effettivamente assunto l'ufficio delle sue funzioni.

Se il detto ritardo è maggiore di giorni 30, il funzionario è surrogato, salvo quanto ai titoli inamovibili: lo disporrà Della legge "sul' inamovibilità".

#### Art. 8°

I funzionari menzionati nell'art 3 debbono risiedere nel luogo assegnato per l'abitazione, esercizio delle loro funzioni: non possono assentarsene senza un'autorizzazione ottenuta a termine di regolamenti.

Sui Giudici e magistrati sono però tenuti soltanto a risiedere nel distretto della giurisdizione.

### Capo III.

delle incompatibilità - Città - esenzioni -

#### Art. 9.

Le funzioni contemplate nell'art. 3 sono incompatibili con ogni altro impiego di ufficio pubblico sotto l'autorità del Governo, tolte - varie che si Sindaco, Vice-Sindaco, o Segretario Comunale, e' nell'esercizio di qualche professione o commercio; salvo quanto sara' infra determinato riguardo ai Vice-Giudici e Segretari di mandamento.

Non sono considerati come impieghi nel senso di questa disposizione gli incarichi straordinari che fossero temporaneamente ad alcuno commessi.

#### Art. 10.

Non possono far parte come Sindaci della stessa Sessione nelle Corti o nei Tribunali i parenti ed affini sino al terzo grado inclusivamente, sotto pena di nullità degli atti che avranno avuto luogo col loro concorso.

#### Art. 11.

Le funzioni delle ordine giurisdizionale, ad eccezione dei Vice-Giudici di mandamento, sono esentate da qualche ufficio pubblico estraneo alle loro funzioni.

### Capo IV.

delle condizioni per le funzioni giurisdizionali -  
Sessione I.

delle funzioni giurisdizionali - in gessuale -

#### Art. 12.

Niente può essere ammesso a funzioni giurisdizionali se non gode dei diritti civili e politici, e non è stato titolare, per un anno, presso un Tribunale provinciale e per un altro anno almeno presso una Corte d'appello, od altrettante perennemente per quattro anni, di cui uno almeno presso una Corte d'appello, salvo quanto rispetto per Giudici e Vice-Giudici di mandamento.

#### Art. 13.

Sono considerate come funzioni giurisdizionali nel senso del precedente articolo non solo quelle in giudice, ma anche quelle di membro del pubblico Ministero e di un ufficio istituzionale o pareri.

#### Sessione II.

degli Uffici.

#### Art. 14.

Sono stabiliti titoli propri le Corti d'appello e presso i Tribunali distesi in Sessioni o sedenti nei capi-luoghi si distingue nelle Corti d'appello.

Non possono esservi in tutto lo Stato il numero di 80, e sono per questo Reale ripartiti

Proprio notamente nei Giudicati della Diversa Corte.

Art. 19.

Gli Uffici sono nominati dal Re.

Art. 20.

Nessuno può essere nominato Ufficiale se non ha preso con approvazione un apposito esame.

Art. 21.

Per essere ammesso all'esame, l'applicante dovrà far sentire:

1<sup>o</sup>. Di aver conquistato la laurea - in legge - in una delle Università dello Stato;

2<sup>o</sup>. Di avere - atteso allo pratico forense - per tre anni presto un avvocato patrocinante o nell'Ufficio d'un Avvocato d'ufficio.

Art. 22.

L'esame avrà luogo a cura di un Consiglio del merito che verrà determinato dai regolamenti, emanati da uno - Comitato centrale che verrà a tal fine formato - annuimento per Decreto Reale - in inseriti nella raccolta leggi: Atti del Governo.

La Commissione sarà composta di sette membri scelti fra i personaggi che apprezzano di abilissime competenze di magistratura.

Che non potrà ultrpassare in numero minore di cinque - Membri -

Art. 23.

Gli Uffici sono tenuti a frequentare l'ufficio del pubblico Ministero, e sono posti sotto la direzione e sorveglianza del Capo di Stato.

Oppure può assistere alle udienze della Corte, e del Tribunale, proprio cui sono stabiliti.

Art. 24.

Il Presidente, terminata l'udienza - o prima - della relazione, può richiedere gli Uffici, nel loro parere - nella maniera che in quella finisce trattato -.

Tali udienze, presso tenute nel Capo del pubblico Ministero, incaricarsi dei lavori preparatori per le spiegazioni degli affari, senza però che prepano esseritate - verum acto si giustificasse -.

Art. 25.

Quelli fra gli Uffici che presentano maggiore attitudine - per la carica del pubblico ministero - possono essere specialmente applicati all'Ufficio del Procuratore Generale.

Il numero degli Uffici applicati presso risacra Ufficio di Discutatur. Generale - è stato - minore l'otto stato n° 1. assunto alla precedente legge.

Art. 26.

Gli Uffici applicati sono appunto agli Uffici del pubblico ministero, e gli sono di una identità assai più alle spese dei fini - supplenti presso ai Tribunali -.

Art. 27.

Gli Uffici applicati sussistono i servizi che vengono loro affidati dal Capo d'Ufficio e dai Sostituti.

Possono essere delegati dall'Improvvisazione Generale a rappresentare il Ministro pubblico nelle udienze delle Poste, e di Compioni, sotto alla d'essere responsabilità, o di altre funzioni.

Art. 24.

Le quali si dovranno esercitare il più tempestivo modo nei anni di non interruzione tranne che.

Titolo II.

Dei Giudici

Capo I.

Dei Giudici di mandamento

Art. 25.

In ogni mandamento dello Stato vi ha un Giudice con un Vice-Giudice.

Dovranno essere docente Reali, nesse aggiunti altri Vice-Giudici, ove il servizio lo esiga.

Art. 26.

Nessuno può essere nominato Giudice di mandamento se oltre al governo dei diritti civili e politici, non è stato titolare per due anni almeno, od' Avvocato patrocinante per annate, o Vice-Giudice per ugual tempo.

Art. 27.

Possono essere nominati Vice-Giudici:

I laureati in leggi che hanno compita la pratica necessaria per l'ammissione al patrocinio; i Notai viventi da tre anni.

Art. 28.

Nei casi di vacanza dell'ufficio di Giurisdicione o d'imperdimento del Giudice, il Vice-Giudice ne esercita le funzioni.

Essendosi due o più Vice-Giudici, il Giudice è sostituito dal più anziano.

Art. 29.

La mancanza del Giudice e del Vice-Giudice, supplisce il Giudice di mandamento più vicino nel distretto o nel Tribunale provinciale.

Capo II.

Dei Tribunali provinciali

Art. 30.

II Tribunali provinciali si trovano nelle città Capi-luoghi di Provincia, e sono divisi in categorie.

Il personale per ognuna di esse non può essere quello determinato dello Stato n. 2. annesso alla presente legge.

Art. 31.

II Tribunali della prima e della seconda categoria sono costituiti annualmente divisi in sezioni.

Ogni Giudice forma una sezione, compresa chi presiede.

Art. 32.

Anche i Tribunali delle altre categorie, prenchi sono composti di cinque Giudici almeno;

incluso il Presidente, e i due supplenti, ora le vicende di pubblico servizio possono essere — con Reale Decreto temporaneamente. Giurii in quei Sessioni.

È un diritto più prezioso il più anziano fra i Giurii che la compongono.

Art. 33.

Ogni Tribunale ha un Presidente.

In quelli contemplati neli art. 31, le prime Sessioni i retti nel Presidente, le altre sono retti da Vice-Presidente.

Il Presidente ha per la facoltà di presiedere qualunque Sessione quando lo stimi conveniente.

Art. 34.

In ogni Tribunale vi ha uno o più Giurii incaricati con Decreto Reale dell'istituzione delle cause criminali.

Le funzioni d'istruttore sono temporarie.

I Giurii istruttori non fanno parte delle Sessioni; propone però ed essi chiamati, onde — ovunque il bisogno.

Art. 35.

Sono annualmente designati con Decreto Reale i Giurii che devono compiere le Sessioni dei Tribunali, e quelli che debbono firmare la Camara o consiglio a termini dell'art. 224. del Codice di procedura criminale.

Nel Tribunale Giurii in Sessione, lo stesso Giurio designa quelle e quelle cui saranno revoluti gli affari concernenti e le appellazioni in materia di polizia.

Art. 36.

Nel cui si manomessa di imponente. O/ Presidente o/ un Vice-Presidente, se farà leva il Giurio più anziano della Sessione.

Per i rei libi ammotti le funzioni specialmente attribuite al Presidente saranno esercitate secondo l'ordine di anzianità, dai Vice-Presidenti, o/ in difetto dai Giurii del Tribunale.

Art. 37.

In ogni Tribunale vi sono Giurii Supplenti.

Il loro numero è pure determinato dall'alto Stato num. 2 assunto alla presente legge.

Art. 38.

Dovranno essere nominati Giurii Supplenti, oltre agli Attorni e agli Avvocati, nei quali — concorrono le condizioni previste dall'art. 12, i Giurii di maneggiamento laureati ed i Vice-Giurii anche laureati dopo tre anni di servizio.

Art. 39.

Di Giurii Supplenti sono incaricati: 1) far le vicende dei Giurii nei casi di manomessa o di imponente.

Non può partire più d'un Giurio Supplente prender parte alla stessa istruttione.

Art 40.

Quando il numero dei Giurini è compiuto, i Giurini Supplenti a istanza ugualmente - alle - sessioni, e partecipano alle deliberazioni con voto consultivo -

Art 41.

Nelle cause iniziò più esser commesso ai Giurini Supplenti ogni atto d'istruttoria -

Ma prescriventi rimandi al Giurie istruttore, colo' assumono del Presidente, può -  
disegnarsi per qualunque atto dell'istruzione preparatorio -

Art 42.

Il Giurini Supplenti possono anche essere designati dal Presidente sulla richiesta del Procuratore  
del Re di escludere le famiglie del pubblico Ministero -

Art 43.

Il Presidente, per supplire ad un Giurie in una sezione, può anche nominare un Giurie delle altre -

Quando permanente ed impariamento del Giurie e de' Supplenti, il Tribunale non sia  
in numero sufficiente per giudicare, può il Presidente chiamare a supplirsi un Giurie ri-  
manentemente ed in difetto uno degli Avvocati presenti -

Art 44.

Essendo mancanti o impossiti un Giurie d'istruttore, il Presidente elegge uno dei Giurini  
del Tribunale, e un Giurini supplente a farne la voce -

Capo III.

Delle Corte d'appello -

Art 45.

Vi ha una Corte d'appello nelle città di Torino, Genova, Casale, Chiavari, Cagliari e Nizza -

Art 46.

Il numero dei Giurini, dei Membri del pubblico Ministero e degli altri Ufficiali per ognuna delle  
dette Corte non può essere quello fissato nello stato num. 1. annesso alla presente legge -

I Giurini delle Corte d'appello hanno il titolo di Consigliari -

Art 47.

La Corte di Torino è divisa in cinque sezioni -

quelle di Genova, Savona e Chiavari, sono divise in tre sezioni -

Le Corte di Cagliari e di Nizza sono divise in due sezioni -

È per mantenuta promiscuità tra classi di Consigliari -

Art 48.

In ogni Corte d'appello vi è un Primo Presidente che presiede abituatamente la prima sezione -

Ne sono tanti Presidenti quanti sono le altre sezioni -

Il Primo Presidente può presiedere qualunque sezione, ove le stesse concor-  
-viente -

Il primo Consigliario fra i Consigliari ha il titolo di Consigliere Generale, e può essere con Reale Decreto designato  
a presiedere abituatamente una Corte sezione -

### Art 49.

In ogni Sessione, mancante di essere imposta al Primo Presidente, si il Presidente, ne fa le varii il più anziano dei Giurie interventisti.

Il Primo Presidente nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, si supplito del più anziano dei Presidenti, ed in difetto di Presidenti, di Giurie più anziani della Corte.

### Art 50.

Per le votazioni nelle materie civili i neogessi il numero di tre Giurie.

Nelle materie penali si opera il seguito dell'art 446 del codice di procedura criminale.

### Art 51.

Il Primo Presidente, per supplire ad un Giurie in una Sessione, può chiamare un Giurie delle altre.

### Art 52.

Sarà determinata, per ciascun anno giuridico, con Decreto Reale, la composizione delle sessioni civili e criminali, designando quello che deve comporsi. Egli appelli in materia, concesse le Salanno volte sotto Decreto designati i Membri della Sessione d'accusa.

### Art 53.

La Sessione d'accusa sarà composta di cinque Giurie.

Bastano per altri a tenere coll'art. 348 del codice, i procedimenti minimi per la validità delle deliberazioni s'intervento di tre Giurie.

## Capo IV.

Della Corte di cassazione.

### Art 54

La Corte di cassazione si situa nella Capitale del Regno.

Essa è composta di un Primo Presidente, di un Secondo Presidente, e di Giudicette Giurie, con titolo di Consiglieri, di un Promotore Generale del Re, di un Primo Sostituto, e di quattro Sostituti, e di un Segretario un suo tutto segretario.

### Art 55.

La Corte di cassazione si divide in due sezioni, l'una per le materie civili, l'altra per le criminali.

Ciascuna d'esse è composta di tre Giurie, compreso il Procuratore.

La composizione delle sezioni è determinata con Decreto Reale per ogni anno giuridico.

### Art 56.

Per le deliberazioni di ciascuna sezione il numero di Giurie non può essere minore di nove, e per quelle delle sezioni unite non può essere minore di dieci e sette.

### Art 57.

Il Primo Presidente presiede abitualmente la sezione civile.

Può anche presiedere la criminale, quando lo stimi conveniente.

Art. 58.

In ogni Sessione mancante il voto espresso imposto dal Presidente, se fatto voto il Giurie più anziana detta Sessione.

Le sentenze che sono specialmente attribuite al Primo Presidente si escluderanno in sua vece dal Secondo Presidente, o in Ciffo del Giurie più anziana detta Corte.

Art. 59.

Quando una detta Sessione manchi il numero necessario di Giurie, il Primo Presidente lo compirà facendo intervenire Membri della altra Sessione.

Capo V.

Delle uisicie delle corti, dei Tribunali e dei Giurii d'ammesso.

Art. 60.

Le uisicie sono pubbliche sotto pena di nullità, salvo le uisicie ammesse dalla legge.

Art. 61.

Le corti e i Tribunali per sollecitare si riunano in Camera di Consiglio, a meno che il Presidente crede i poteri ragionevoli in uisicie i voti siano nuovi al Senato delle Deliberazioni.

Art. 62.

La polizia delle uisicie è affidata a chi le presiede.

Egli può, pur non tenendo l'urlo, pubblicare i verbali degli agenti di pubblico ministero e la parte pubblica, e dare a tal uopo gli onori che sono convenienti.

Si provvederanno anche per la polizia delle uisicie civili, le Disposizioni art. tit. IX, lib. II. C. I Codice di procedura criminale.

Art. 63.

Il Presidente richiamerà i patrocinati alla questione, che si suol ripetere, e all'ordine, che non si contingono nei termini del loro terere.

Può far uscire le allegazioni e le arringhe, quando circa il punto di questione abbastanza chiarito.

Non permette discussioni inutile e sonorevoli.

Al primo ogni mancante al rispetto eretto alle Religioni, alle leggi, ai costumi delle - State, alla pubblica moralità ed alla Dignità dei Giurii.

Art. 64.

Gia suonata sessione delle corti e dei Tribunali conoscere ogni infrazione alla disciplina o alla polizia. Delle uisicie commessa in queste dalle persone che vi adottano per regolare il loro ufficio.

Friggono alle misseggiate esse opportuno, e può applicare i provvidimenti menzionati agli art. 870 e 871. Del Codice di procedura criminale).

3

*Art. 6.*

Un giudizio - delle disposizioni del presente Capo di procedura nella forma ordinaria - qualora le infrazioni costituzionali un reato previsto dalla legge penale.

*Art. 6.*

Un Giudice non può procedere a nemmeno un atto giurisdicibile nella propria istituzione, escluso il caso d'urgenza.

I Membri, fuori delle corti e dei Tribunali possono tenere in casa loro i congegni per le trattative amichevoli.

*Capo VI.*

Delle Assemblee generali delle Corti e dei Tribunali, e delle unioni di più sezioni.

*Art. 6.*

Le Corti e i Tribunali si riuniscono in Assemblea generale ogni volta che ci batte:

Di repressione disciplinare riguardo ai Giudici;

Di Deliberazioni sovra) materia d'ordine e di servizio interno, e che interessano l'intero corpo della Corte o del Tribunale;

Di fare e provvedere provvedimenti per agiustare l'esatta operazione delle Leggi e Deci regolamenti in tutto ciò che appartiene alla loro giurisdizione;

Di dare al Governo pauci richiami sopra progetti di legge od altri oggetti di pubblico interesse;

Di formare il bilancio, per le spese d'ufficio, e di riceverne e disporrene i conti.

*Art. 6.*

Le Assemblee generali debbono essere convocate dal Presidente della Corte o dal Tribunale o da chi ne farà la voce.

*Art. 6.*

Il Pubblico Ministro può richiedere la convocazione su requisito motivata.

La convocazione ha luogo quando se la proposta se non fatta da una sezione della Corte o del Tribunale.

*Art. 7.*

L'Assemblea generale prima della riunione di tutti gli uomini della Corte o del Tribunale, e non è legittimamente costituita, non intervergono i due testi dei Membri.

Nel tempo delle più urgenze la convocazione di un'Assemblea generale, basta a formarla l'intervento di tutti i membri presenti al servizio.

*Art. 7.*

gli uomini appartenenti intervergono alle Assemblee generali, vi hanno per ruolo deliberativo attua soltanto che intervengono per compiere il numero dei due testi.

*Art. 7.*

Chi Ufficiali del pubblico ministero intervengono alle Assemblee generali, fanno

Le ragioni e le opposizioni che concorrono a la presenza di un solo o più i sufficienzi - per legittimare la riunione).

(Adattano alle Deliberazioni, tutto che fu scritto, il pronunciare pesce e disciplina).

Aanno solo Deliberativo ed istituzionale nel caso previsto art. 1. penultimo al fine dell'art. 6).

Art. 73.

O' istesso in apposito registro protetto verbale di ogni Deliberazione delle Assemblee generali.

Il Primo Presidente della Corte trasmette copia del Verbale al Ministro della giustizia, i Presidenti dei Tribunali lo trasmettono per lo stesso oggetto al Primo Presidente della Corte.

(Art. 74)

L'unione di più sezioni della Corte per la Decisione di cui ha luogo un solo e unico provvedimento della legge).

Capo VII.

Delle fere e delle ammunte tenuta delle Corti e dei Tribunali.

Art. 75.

Le Corti e i Tribunali hanno tre mesi continuativi in ciascun anno.

Il tempo in cui cominciano è determinato con Decreto Reale.

Art. 76.

Nel corso delle fere non può essere sospesa o interrotta la operazione degli affari criminali e concorrenziali.

Nel resto sono preferibilmente spediti gli affari d'urgenza.

Art. 77.

Nella prima domenica dopo le fere i membri della Corte e dei Tribunali riuniti in Assemblea generale prestano giuramento secondo la forma prescritta dall'art. 6.

Susspirano i Procuratori generali ed i Procuratori del Re tenendo in seduta pubblica un Discorso rivolto principalmente ad incutere l'operazione delle leggi e il mantenimento della disciplina.

Le Corti ricevono quindi il giuramento degli Avvocati e dei Consulenti.

I Tribunali ricevono il giuramento dei Giudici d'mandamenti e quello degli Avvocati e dei Consulenti che non lo prestano davanti la Corte.

Prima di chiudere la seduta si dà lettura del Decreto Reale che stabilisce la composizione delle sezioni.

Art. 78.

Quando per legittimo imponente non abbia taluno potuto prestare giuramento nella seduta sopradicta - Deve, prima di riprender le proprie funzioni, prestare l'omissi alla sezione, a cui presiede il Primo Presidente della Corte,

ad. i Presidente d'Orbunni.

Capitolo III.

Negli Avvocati e Procuratori dei poveri.

Art. 79.

Presso ogni Corte d'appello ha un Avvocato ed un Procuratore dei poveri.

Hanno rispettivamente il numero di Sostituti determinato dalla legge n. 1 anno della presente legge.

L'Avvocato dei poveri ha grado di Consigliere d'appello.

Art. 80.

Sono conservati gli Uffici degli Avvocati e del Procuratore dei poveri presso ai Tribunali provinciali, dove furono eretti con particolari fondazioni.

Dopo agli altri Tribunali si provvede alle cause dei poveri col medesimo degli Avvocati patrimoniali e dei Procuratori, i quali sono a loro Disputati al Presidente.

Nelle Città in cui sono costituiti gli Uffici degli Avvocati e del Procuratore dei poveri, gli avvocati patrimoniali e i procuratori sono tenuti di supplire ai magistrati e vengono bisognando a ciò Disputati dal Primo Presidente della Corte d'appello.

Art. 81.

Gli Avvocati dei poveri hanno sub personale del loro ufficio, e su quello del Procuratore dei poveri la sorveglianza e l'autorità che la legge attribuisce ai Capi degli Uffici del Ministero pubblico.

La detta sorveglianza è anche particolarmente esercitata dal Procuratore dei poveri sopra i suoi sostituti e protettori.

Art. 82.

Nelle materie civili l'Avvocato ed il Procuratore dei poveri devono patrocinare gratuitamente, essendone richiesti, le cause delle persone ammesse nella forma prescritta dalla legge al beneficio dei poveri, quelle delle congregazioni e degli Opifici e Carità che continuamente ad esteri ammessi di diritto, e le cause elencate negli altri Titoli di Beneficenza, i quali mancano di mezzi per sostenere la lite, saranno specialmente ammessi al beneficio.

Art. 83.

Nelle materie criminali, l'Avvocato ed il Procuratore dei poveri devono anche patrocinare gratuitamente le cause dei poveri.

Art. 84.

Il ministero dell'Avvocato dei poveri non ha essere obbligatorio, qualora l'accordo abbia scelto un altro difensore, ai termini della forma stabilita dalla legge.

Cessa egualmente di avere rispetto a coloro che non sono detenuti, salvo che non ammetti al gratuito patrocinio.



Art. 88.

Le istituzioni delle Iustizie dei poveri di estensione a tutto il distretto della Corte.

Dove perciò invigilare che le cause dei poveri siano diligentemente trattate; dove i fatti venire conte delle medesime da' Procuratori che ne sono incaricati; e' urgente quale che la negligente o altro mancanza, o omissione, provvedimenti che si faranno.

Dove anche invigilare perché non sia contingenuto il beneficio dei poveri alle persone che nel resto della causa non risultassero assistite in ragione.

Art. 86.

Dove non esiste Ufficio Dei poveri, l'istituzione di cui nell'articolo precedente, in quanto riguarda l'antica spedizione degli agari dei poveri, sarà elencata esistente da' Procuratori del Re, i quali si troveranno per quell'oggetto in corrispondenza colli Avvocati Dei poveri.

Art. 87.

La legge stabilisce la norma coniugale quale può aver luogo l'assunzione al beneficio dei poveri, e regola le condizioni del gratuito patrocinio.

Cittole IV.

Dir. Segretari

Art. 88.

Nelle ogni Corte e Tribunale vi ha un Segretario incaricato degli agari civili e criminali col numero di: Sotto-segretario determinato dagli ammisti numeri 1. e 2.

Uno Dei sotto-segretari, o un altro impiegato Di Segreteria presso alle Corti è specialmente applicato al Gabinetto Del Primo Presidente.

Borgo via S. Anna Giudicatura vi ha pure un Segretario.

Art. 89.

Al Segretario delle Giudicature i fatti facoltà di nominarsi uno o più sotto-segretari che dovranno essere approvati dal Ministro delle Giustizie.

Il Sotto-Segretario potrà (per consenso del Segretario con partecipazione ed assunzione) Dei Procuratori Generali.

Art. 90.

Nelle Segreterie delle Corti e dei Tribunali vi sarà quel numero di commessi e scrivani che per la regolarità del servizio sarà necessario.

I commessi e scrivani saranno eletti dai Segretari soli approvazione Dei Primi Presidenti o Presidenti delle rispettive Corti e Tribunali sentito il Procuratore Generale.

Il numero Degli scrivani e delle tributariori sarà deciso verranno determinati dal Ministro delle Giustizie.

Art. 91.

Nono punto esser nominato Segretario presso una Corte, se non ha compiuta l'età d'anni 30, se non è laureato in leggi, e se non ha esercitato funzioni giuridiche per anni tre, o' atteso al patrocinio per anni cinque.

Potranno essere nominati a tale carica i Segretari dei Tribunali provinciali dopo cinque anni di Notaio ed i Procuratori esercitanti presso alle Corti d'appello dopo dieci anni di esercizio dei rispettivi loro uffici.

Art. 92.

I Segretari dei Tribunali provinciali devono aver compiuta l'età d'anni 30, e presso con successo l'esame di Notaio o di Procuratore.

Art. 93.

I Segretari delle Giuridature e mandamenti, i Sotto-Segretari delle Corti e dei Tribunali debbono aver compiuta l'età d'anni 28 e presso con successo l'esame di Notaio o di Procuratore.

Art. 94.

I Sotto-Segretari delle Giuridature oltre all'età d'anni 28 devono aver compiuto le studi della filosofia e delle istituzioni civili in un pubblico collegio, ed' atteso per due anni alla pratica presso un Notaio o un Procuratore.

Art. 95.

I Sotto-Segretari delle Giuridature prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni prestano davanti al Giudice e mandamento il giuramento prescritto per Segretario.

Art. 96.

I Segretari delle Corti e dei Tribunali debbono assistere alle udienze pubbliche, ed essere presenti alla pronuncia delle sentenze. Non assistono però alla rotazione.

Art. 97.

In maniera d'impegnamento del Segretario e del Sotto-Segretario di una Corte o di Tribunale, il Principe richieserà un Notaio per le funzioni di Segretario aperto. Nelle Giuridature e mandamenti in caso di mancanza o d'impegnamento del Segretario o del Sotto-Segretario, il Giudice assumirà a forza di sé un notaio od un candidato notaio.

Art. 98.

Il Segretario delle Corti o' esecuzione e' posto sotto la sorveglianza del Principe e del Procuratore Generale proprio della stessa Corte.

Il Principe e il Procuratore Generale delle Corti d'appello hanno la sorveglianza sopra tutti i Segretari del Distretto.

Il Principe e il Procuratore del Re hanno la sorveglianza sopra i

Segretario dei Tribunali, i quali dei mandamenti che dipendono dalla giurisdizione dei Tribunali.

Il Giudice o mandamento hanno la sorveglianza sui rispettivi Segretari e Sotto-Segretari.

Art. 99.

Il Giudice o mandamento ha il diritto di avvertire, riprendere od anche di provare, secondo i casi, presso l'Ufficio della giurisdizione la sospensione o la revocazione.

Art. 100.

I Sotto-Segretari sono soggetti alla sorveglianza sopra indicata ed a quella dei Segretari dai quali dipendono; e possono fari medesimi essere avvertiti, o determinati al Ministro della giurisdizione per mezzo del Procuratore Generale per cose rispettive rivolti, salvo quanto ai Sotto-Segretari delle Giurisdizioni, il rapporto delle alineate dell'art. 89.

Art. 101.

La sospensione o revocazione accennate nei due articoli precedenti sono applicabili indipendentemente dalle pene stabilite dalle leggi.

Art. 102.

Sono applicabili ai Segretari e Sotto-Segretari delle Corti e dei Tribunali, ed ai Segretari delle Giurisdizioni le disposizioni della legge sulla competenza e sul procedimento per reati imputati ai Giudici.

Cittolo V.

### Disposizioni finali e transitorie.

Art. 103.

Se spese l'Ufficio per le Corti, per i Tribunali, compresi gli Uffici del pubblico ministero, saranno determinate con Reale Decreto, e proposte nel bilancio papirio del Ministero della Grande Cancelleria.

Art. 104.

Gli attuali membri degli Uffici del pubblico ministero, e di quelli degli Avvocati, e Procuratori dei poveri, non potranno dopo l'attivazione della presente legge continuare l'esercizio delle loro funzioni senza avere ottenuto una nuova nomina.

Questi quanti rimane quando non portino aumento di grado ne' di stipendio, saranno spediti senza pagamento di emolumento.

Art. 105.

Saranno pure con Reale Decreto e consenso di Re' nuovi eletti i Segretari delle Corti, ora designati l'appello, e dei Tribunali, ed i loro Sotto-Segretari;

Gli attuali Sottosegretari che avranno per anno almeno di esercizio al tempo in cui sarà posta in operazione la presente legge, potranno essere nominati Sotto-Segretari, anche se non i registrati della medesima - prescritti.

Art. 106.

Gli Uffici degli Atti sono aboliti.

I Segretari presso le Corte d'appello dovranno dimpegnare le attribuzioni affidate agli Atti.

Per la comunicazione però delle comparizioni, l.) si farà copie tarrano spedite dal Promotore, si opererà con le forme di procedura che sono in vigore presso gli Uffici di pronunci.

Art. 107.

Per gli atti contemplati nell' articolo precedente, i diritti di Segretario dovranno quelli assegnati dalle vigenti tariffe agli Atti, e per la comunicazione delle comparizioni quello stabilito dalla tariffa approvata con Reale Decreto 26. aprile 1822 (art. 21).

I Promotori per le copie delle comparizioni disigeranno le metà del diritto assegnato agli Atti, e dovranno conformarsi alle stesse regole di struttura, ed alle leggi in vigore sugli emolumenti giurisdicizi di cui uso della corte bollente.

Art. 108.

Nulla è innovato per ora quanto agli altri diritti di Segretaria.

Al Segretario della Corte si consente ed ai Sotto-Segretari spetteranno per intero il marcare, revisare tra loro nel modo stabilito dai regolamenti, tutti quelli contemplati nel cap. 2 delle tariffe statale approvata con Reale Decreto 26. aprile 1823.

Art. 109.

Sino a tanto che venga altrimenti per legge stabilito, i Segretari delle Corti, gli Uffici e delle Giudicature, sono autorizzati a ricevere gli atti presentati al loro ufficio soggetti all' immurazione, adempiendo, prima di riceverli, un atto agli obblighi stabiliti dalla legge sul Notariato.

I diritti relativi a tali atti non sono compresi fra quelli dovuti allo Stato.

I Sotto-Segretari sono autorizzati a ricevere i soli atti non soggetti all' immurazione.

Art. 110.

I Segretari delle Giudicature si autorizzano continuamente intanto a proteggere l' esercizio delle loro funzioni con quelle del Notariato.

Art. 111.

I notai in attuali ammisti con nomina Regia negli Uffici del pubblico Ministero, sostengono l' esame prescritto dall' art. 18, saranno preferiti

osservato provvisoriamente la pianta annessa al R. Decreto 3. Feb. 1848.

Stato n° 2  
Uffici provinciali

	Presidenti	Vice Presidenti	Istituitori	Circondari	Supplenti	Presidenti del Consiglio composto d'ufficio	Iscrittori	Sotto Iscrittori
Verona	1	4	3	10	8	1	10	1
Genova	1	3	2	8	4	1	8	1
Ciampieri	1	2	2	6	3	1	4	1
Alessandria								
Cagliari								
Casale								
Cuneo	1	1	1	4	2	1	2	1
Milano								
Morara								
Sassari								
Aquileia								
Ancona								
Asti								
Bonassola								
Chiavari								
Dreia								
Montorio	1			1	4	2	1	2
Pinerolo								
Saluzzo								
Sassana								
Serravalle								
Nigerane								
Roghera								
Alla								
Aosta	1			1	3	2	1	1
Oristano								

per la nomina ai posti di Uffici.

Art. 112.

I Segretari, gli Attuari, i Procuretori De' poveri e i loro Sostituti, i quali, al tempo in cui andrà in operazione la presente legge, non saranno provvisti d'impiego, s'intenderanno collocati in aspettativa con quello assegnamento che verrà stabilito con Reale Decreto.

Gli Attuari potranno esser nominati alla Segreteria dell'ovino giudizio anche senza i regimi prescritti dalla presente legge.

Art. 113.

Le Ospedalazioni della legge e dei regolamenti attuali relativi agli Uscini sono pure conservate.

Art. 114.

La presente legge andrà in operazione il 1<sup>o</sup> gennaio 1852.

Le Ospedalazioni della medesima riguardanti la Segreteria, non verranno effettuate quanto a quelle della Corte d'appello, del Tribunale e delle Commissioni mandamentali di Sardegna, sino a che vi sia promulgato o posto in operazione il nuovo codice di procedure civile, ed altrettanto provvisto con legge speciale.

Stato - N. 1.

Corte d'appello						Totale
	Corsico	Genova Casale e Chiavari	Cagliari	Nizza		
Primo Presidente . . . . .	1	1	1	1	1	6
Presidenti Di sezione . . . . .	4	2	2	1	1	13
Riunii . . . . .	314	19	26	12	129	
Procuratore Generale del Re . . . . .	1	1	1	1	1	6
Primo Sostituto . . . . .	1	1	1	1	1	6
Sostituti . . . . .	13	8	8	3	3	39
Uffici applicati . . . . .	9	3	3	2	2	19
Avvocato De' poveri . . . . .	1	1	1	1	1	6
Sostituti . . . . .	6	3	3	2	2	22
Procuratore De' poveri . . . . .	1	1	1	1	1	6
Sostituti Procuratore De' poveri . . . . .	4	2	3	1	1	14
Segretario Della Corte . . . . .	1	1	2	1	1	6
Sotto-Segretari . . . . .	10	6	2	3	3	31

\* Quanto ai personale della Segreteria per la Corte di Sardegna, si

	Festivanti	Vie/Fiori	Anti	Giuoco	Supplenti	Preparatore	ed	Dostichini	Segretarie	Sotto Segretarie
Albertville										
Brielle										
Bobbio										
Como/Isola										
Sinale										
Canusio										
Montano										
Novi										
Nuvoro										
Oneglia	1			1	2	1	1	1	1	2
Dallago										
S. Gio. S. Mariano										
S. Giubano										
S. Reme										
Sarona										
Susa										
Tempio										
Thonon										
Vertone										
Varallo										

Genova 15 maggio 1861.

Kittis Lammeley

Galgan

25  
8